

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

N. di Repertorio

4458

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA GIUSEPPE CARPARELLI DI BRINDISI PER LA
COSTRUZIONE DI 2 FABBRICATI COMPLETAMENTI R.13 AL-
LOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI S. PANCRAZIO SALEN-
TO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1950, N. 1676
RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LA-
VORATORI AGRICOLI DIPENDENTI .-

Importo al netto L. 73.583.767 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro in questo
giorno dieci del mese di luglio nella Sede del-
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma
autorizzato con delibera n. 347 in data 12.11.1955
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto,
alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Isti-

Registrato a Brindisi li 20 luglio 1964

al N. 124 Mod. 1 Vol. 1

Esatte lire

Quindici milioni e duecento

IL DIRETTORE DI 2. CL
(io illeggibile)

3/

tute predette, ai sensi degli artt: 151 e 153 del
T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore
dall'art.8 della Legge 2.7.1949 n.408- sono com-
parsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le
parti rinunciate d'accordo con me, giusta l'art. 48
della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n.89,
il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato
a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi,
Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi il quale dichiara
di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubbli-
ci;

E

il Sig. Giuseppe Carparelli nato il 21 giugno 1925
in Fasano e residente in Brindisi - Vice Scalese
n. 5, imprenditore edile.-

P R E M E S S O

Che-il Ministero dei Lavori Pubblici Gabinetto -
con Ministeriale n.832/101/2/P del 24 gennaio 1962
ha designato questo Istituto quale Ente gestore del-
le costruzioni da realizzarsi nella Provincia di
Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960
n.1676 per la costruzione di abitazioni per i la-
voratori agricoli dipendenti;
-CHE il Comitato Provinciale di attuazione piano

costruzioni abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del primo triennio la costruzione di n. 15 alloggi popolari nel Comune di Brindisi per una spesa complessiva di L. 65.000.000 -

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data giugno 1963 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A. del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come da voto n. 758 del 30.7.1963 ed approvato da detto Provveditorato con nota n. 22058, del 19 settembre 1963 (Allegato n.1);

-CHE detto Provveditorato ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2360 del 9 Agosto 1962 e con Provveditoriale n. 17750 del 12 settembre 1963 ha autorizzato l'Istituto ad esperire licitazione privata per l'appalto dei Lavori;

-CHE le due licitazioni private esperite il 16 Ottobre 1963 ed il 25.10.1963 sono andate deserte;

-CHE il Comitato Provinciale Attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti di Brindisi, a seguito dell'esito negativo delle precedenti gare, ha richiesto al Comitato Nazionale l'autorizzazione a procedere ad un esperimento di gara con offerte in aumento con riserva dell'aggiudicazione;

-CHE il Comitato Nazionale ha concesso, con telegramma n. 20966 del 31 marzo 1964, il nulla osta per la ripetizione della gara con presentazione di offerta in aumento (Allegato n. 2);

- CHE il Comitato Nazionale Attuazione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti con telegramma n. 22383 del 27 aprile 1964 ha comunicato la determinazione del costo massimo a vano

utile per la provincia di Brindisi, (Allegato n. 3)

-CHE le licitazioni private con offerte in aumento, esperite il 21 aprile 1964 ed il 15 maggio 1964, sono andate deserte;

-CHE questo Istituto con nota n. 3562 del 27 maggio 1964 ha chiesto al Comitato di Attuazione piano case per lavoratori agricoli dipendenti -Roma ed al Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari la autorizzazione ad affidare i lavori a trattativa privata all'Impresa Giuseppe Carparelli da Brindisi che ha dichiarato di essere disposta ad assumere detti lavori con l'aumento di L. 25,50% - Lire venticinque e centesimi cinquanta per cento);

- CHE il Presidente del Comitato di attuazione piano case per lavoratori agricoli dipendenti -Roma ha autorizzato con tele n. 24688 del 13 giugno 1964, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30.12.1960,

n. 1676, l'affidamento a trattativa privata all'impresa Giuseppe Carparelli da Brindisi; (allegato N. 4)

-CHE l'Impresa Giuseppe Carparelli, con istanza del 30.6.1964, ha chiesto di costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto o degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusto quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato Generale di appalto per l'opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ed approvato con D. P. R. 16.7.1962; p. 1063, offrendo un ribasso di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) in diminuzione dell'aumento offerto in L. 25.50% (Lire venticinque e centesimi cinquanta per cento) in sede di trattativa privata. -

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Giuseppe Carparelli di Brindisi, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente at-

to, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt: 1 e 2 del capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (allegati n. 5/a - 5/b - 5/c - 5/d - 5/e - 5/f) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me ufficiale rogante delegato.

2°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (allegato n. 6).-

3°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. P. R. 16 Luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-

mate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)- L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in £. 73.583.787 (lire settantatremilioni-cinquecentoottantatremilasettecentottanta sette) già maggiorato dell'offerta ed accettato aumento di £. 25,50% (lire venticinque e centesimi cinquanta per cento) e diminuito di £. 0,20% per fidejussione bancaria sull'importo a base d'asta di lire 58.750.000 (lire cinquantottomilionisettecentocinquantamila).-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato speciale d'appalto, aumentati dell'offerta ed accettato aumento e diminuiti del miglioramento offerto per fidejussione, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplici-

tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera ingenerale e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma^x restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non sa-

ranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.10 del Capitolato Speciale mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Gneio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuati nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23 Maggio 1924 numero 827 sulla contabilità dello Stato, quale risultata dalla modificazione allo stesso apportata dallo art. 1 della Legge 10.12.1963 n.936.-

10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplícito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti

ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché la imposta di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 30.12.1960, n. 1676.-

13°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di L. 0.80% - (lire zero e centesimi ottanta per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero es-

sere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sullo ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

14°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di appalto della somma di L. 3.686.563 (Lire tremilloseicentoottantaseimilacinquecentosessantatre) mediante fidejussione bancaria del Credito Italiano-Succursale di Brindisi- giusto atto dell'8 luglio 1964 che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante. Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Giuseppe Carparelli l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della legge 30.12.1960 n.1676 .

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dodici e righe sedici sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Carparelli Giuseppe

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

